

Edizione di lunedì 21 luglio 2014

EDITORIALI

[Finisce il commissariamento: riprendiamoci il posto che ci compete](#)

di Sergio Pellegrino

PENALE TRIBUTARIO

[Accordo per ristrutturazione debiti e sequestro per equivalente](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Lavorazioni extra-UE a rischio di doppia imposizione ai fini Iva](#)

di Marco Peirolo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Exit tax e ultimo periodo di residenza](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

ENTI NON COMMERCIALI

[Brevi considerazioni sul disegno di legge delega sul terzo settore](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

CASI CONTROVERSI

[Quadro Rw: chi sono i contitolari?](#)

di Giovanni Valcarenghi

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

EDITORIALI

Finisce il commissariamento: riprendiamoci il posto che ci compete

di Sergio Pellegrino

Dopo **più di due anni senza guida**, non uno ma due commissari, accuse e controaccuse fra le opposte liste, tonnellate di carte bollate che hanno portato la nostra categoria a lavare i “panni sporchi” in tribunale, finalmente da mercoledì scorso i commercialisti hanno un **nuovo Presidente e un Consiglio** nel pieno dei poteri.

La **lista guidata da Gerardo Longobardi** ha vinto con una **maggioranza schiacciante** (quasi l'85%) le elezioni indette dal Ministero per un **mandato che comunque avrà una durata molto ridotta**, di poco più di due anni, considerando che cesserà il 31 dicembre 2016.

All'**altra lista**, che ha preso poco meno del 10% dei voti, va comunque il plauso per averci provato e avere così consentito che vi fosse vera competizione.

La **vittoria è stata di così larga dimensione** che non può certo essere discussa e quindi c'è da sperare che la categoria riesca a ritrovare quella coesione di cui ha assoluto bisogno: dopo questi anni “sprecati”, e in una situazione che è di **indubbia difficoltà** per la nostra professione, non possiamo permetterci di perdere un minuto in più in beghe interne.

Il programma elettorale presentato dalla lista del Presidente Longobardi appare sicuramente impegnativo, soprattutto negli obiettivi individuati per i **primi 100 giorni** del mandato, che sono molto “*renziani*”, essendo in larga parte incentrati sulla **trasparenza** e sulla **spending review**.

Di seguito vengono riassunti i **punti essenziali** che dovrebbero impegnare il Consiglio nella **parte iniziale** del suo mandato:

- definizione di nuove regole per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del CNDCEC, con il coinvolgimento dell'Assemblea dei Presidenti;
- relazione e rendicontazione semestrale dell'attività dei consiglieri pubblicata sul sito del CNDCEC;
- pubblicazione dello “stato avanzamento lavori” in relazione agli obiettivi di breve/medio

periodo definiti nel programma sul sito del CNDCEC;

- pubblicazione sul sito del CNDCEC dell'elenco delle società controllate/collegate con il relativo organigramma;
- razionalizzazione dei rimborsi spese e delle indennità percepite dai consiglieri e dagli altri soggetti interessati (amministratori e sindaci delle partecipate, membri delle commissioni, collaboratori esterni), con pubblicazione degli importi sul sito del CNDCEC
- razionalizzazione e riduzione degli organismi del CNDCEC, degli organi di *governance* e delle commissioni di studio.

Di grande importanza appare la parte dedicata al **“potenziamento” degli organismi** del Consiglio di supporto alla professione: il rafforzamento dell'**Istituto di Ricerca**, chiamato a produrre una prassi autorevole e di qualità, ma soprattutto la costituzione di un **ufficio legislativo** e di una **commissione politica permanente**.

L'**ufficio legislativo** dovrebbe consentirci di sanare una **mancanza** che fino ad oggi è stata molto avvertita: come categoria ci limitiamo infatti a criticare le norme quando queste vengono emanate, ma non siamo riusciti, se non in poche occasioni, ad **incidere preventivamente** sulle scelte del legislatore.

La **commissione politica permanente** dovrebbe invece svolgere una funzione di *lobbying* nei confronti delle istituzioni, con il compito di dare impulso ad una **difesa della professione** che consenta di riconquistare quel **“prestigio sociale”** che oggi, ed è un dato non discutibile, non ci viene riconosciuto.

Nel programma elettorale ci sono **molto altri punti ancora** e ciò dimostra come l'analisi delle problematiche sia stata **accurata**: non ci resta che confidare nel fatto che l'attuazione di quelli di più **rilevante interesse comune** avvenga effettivamente in tempi rapidi. **Abbiamo bisogno di riacquisire fiducia nel futuro della nostra professione.**

PENALE TRIBUTARIO

Accordo per ristrutturazione debiti e sequestro per equivalente

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n.24875 del 12/6/2014**, è tornata ad occuparsi del **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente, nel caso di specie con riferimento ad una ipotesi di accordo per ristrutturazione del **debito fiscale**. In particolare, il Giudice di legittimità è stato chiamato a pronunciarsi relativamente ad un ricorso presentato ai fini della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in relazione a reati tributari non meglio specificati.

Nella relativa impugnazione, il ricorrente aveva eccepito di avere concluso con l'Agenzia delle entrate e con Equitalia un accordo di ristrutturazione dei debiti, secondo quanto disposto **dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare**, nel quale erano stati inclusi tutti i debiti di natura fiscale, chiedendo dunque la revoca della misura cautelare *“anche per la intervenuta sospensione della esecutività di tutti i crediti, anche fiscali, e quindi anche quello per IVA di cui è causa”*.

La Cassazione, dopo avere individuato nel caso in esame la fattispecie di **omesso versamento IVA**, reato previsto e punito dall'**art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000**, ha rigettato il motivo di ricorso, ritenendo corretta la motivazione addotta dal Tribunale del riesame ove aveva ritenuto **irrilevante** l'istanza di ristrutturazione avanzata dal ricorrente.

In particolare, il Tribunale del Riesame aveva considerato che la **procedura** invocata, pur essendo idonea a bloccare le azioni di natura civilistica, non sortisse la stessa efficacia verso quelle di natura penale. Richiamando la sentenza n. 257484 del 14/5/2013 emessa dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione con riferimento **all'art. 182 ter** della Legge Fallimentare, il Giudice aveva quindi affermato che, anche in ipotesi di ristrutturazione del debito fiscale, devono comunque applicarsi i principi enunciati in riferimento al concordato preventivo relativamente ai debiti tributari per il pagamento dell'IVA.

In sostanza, i **principi** affermati in passato dalla Corte di Cassazione e ripresi dal Tribunale del Riesame, sono stati nuovamente avvalorati con la sentenza in esame e sono i seguenti:

1. in tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche se **antecedente** alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, **non esclude** il reato di cui all'art. 10

ter del D.Lgs. 74/2000,

2. tale principio, enunciato per l'ipotesi di concordato preventivo, è valevole anche per la **ristrutturazione del debito**;
3. nel concordato preventivo (e nella ristrutturazione del debito, per **analogia**) il debito IVA deve sempre essere pagato **per intero**, indipendentemente dalla presenza o meno di una **transazione fiscale**, in quanto la norma che lo stabilisce è da considerarsi **inderogabile** e di ordine pubblico economico internazionale.

Sempre con riferimento all'ipotesi di concordato, a cui pure la ristrutturazione dei debiti è stata equiparata ai fini che qui ci interessano, viene dunque considerato "diritto vivente" il principio secondo cui in presenza di **omologazione** del concordato preventivo con transazione fiscale, la proposta può solamente configurare la dilazione del pagamento, essendo il **debito di imposta** in oggetto, in ogni caso, **intangibile**. Questo anche in ragione del fatto che le entrate che derivano dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, "costituiscono **risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea**". Il credito relativo, pertanto, non può essere oggetto di accordo per un pagamento **parziale**.

A ulteriore sostegno della tesi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che, essendo il concordato preventivo una procedura che sfocia in un **patto con i creditori** e una scelta tutta interna alla volontà del debitore, non può elidere gli obblighi giuridici di rilievo pubblicistico quali appunto il versamento dell'IVA alle scadenze previste dalla legge. Il debito IVA, che si ricorda essere di **rango privilegiato**, deve comunque essere soddisfatto in via prioritaria.

Conseguentemente, nel caso in esame la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha concluso che "non può attribuirsi alcun **rilievo**, ai fini del disposto **sequestro per equivalente** in relazione al mancato pagamento dell'IVA, alla istanza di **ristrutturazione dei debiti** ed alla sua pubblicazione nel registro delle imprese".

Dall'analisi della richiamata sentenza, che in ambito di **omesso versamento** IVA ritiene applicabili i principi elaborati in tema di concordato preventivo anche all'accordo per la ristrutturazione dei debiti, si deve osservare come la **risposta** della Suprema Corte in relazione a tale fattispecie si sia attestata su maglie molto strette.

IVA

Lavorazioni extra-UE a rischio di doppia imposizione ai fini Iva

di Marco Peirolo

In caso di lavorazione in Paesi extra-UE **di beni che restano di proprietà dell'impresa italiana**, si pone il problema dell'**eventuale doppia imposizione** della prestazione di lavorazione, in sede cioè sia di reimportazione dei beni lavorati in Italia, sia di autofatturazione della prestazione del terzista non residente; quest'ultima, infatti, siccome **“generica”** (ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), è territorialmente rilevante in Italia (Paese del committente).

L'invio all'estero dei beni può essere effettuato ricorrendo all'**esportazione temporanea**, oppure all'**esportazione definitiva senza passaggio della proprietà**.

In entrambi i casi, con la **reimportazione dei beni ottenuti dalla lavorazione**, l'operatore italiano effettua un'**importazione, soggetta a IVA** ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, che richiama “le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima”.

Ai fini, tuttavia, della determinazione della **base imponibile** dell'IVA all'importazione, nell'ipotesi di:

- **esportazione definitiva**, si applicano i criteri previsti dall'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni di immissione in libera pratica, sicché l'imposta è dovuta sul **“valore dei beni importati”** determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo”;
- **esportazione temporanea**, l'art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che l'imposta è dovuta sul **maggiore valore assunto dai beni** in dipendenza della lavorazione prestata in territorio extracomunitario, alla duplice condizione che:
 1. la **reimportazione** sia effettuata dallo **stesso operatore** che ha esportato i beni o da un terzo per suo conto;

2. lo **scarico della temporanea esportazione** avvenga “**per identità**” e non “**per equivalenza**”. Di conseguenza, in caso di cessione ad altro operatore italiano prima della reimportazione, la base imponibile si calcola sul “**valore pieno**” dei beni, vale a dire sul corrispettivo indicato nella fattura di vendita in possesso dell'operatore che effettua la reimportazione (R.M. 7 febbraio 1989, n. 4029/IX).

Dunque, per i **beni temporaneamente esportati**, non sempre la successiva reimportazione è soggetta a IVA sul solo **maggior valore** assunto dalla merce a seguito della lavorazione, quando invece l'art. 88 della Direttiva n. 2006/112/CE esige che il trattamento IVA dei beni lavorati sia **identico** a quello applicabile se la lavorazione fosse stata effettuata **all'interno dello Stato UE interessato** (nella specie, in Italia). La norma citata, infatti, dispone che, “*per i beni che sono stati esportati temporaneamente all'esterno della Comunità e che sono reimportati dopo aver formato oggetto, all'esterno della Comunità, di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera, gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l'IVA, sia lo stesso che sarebbe stato riservato ai beni in questione se dette operazioni fossero state eseguite nel loro territorio*”.

Allo stesso tempo, sempre sul piano comunitario, l'art. 144 della Direttiva n. 2006/112/CE dispone che “gli Stati membri **esentano le prestazioni di servizi** connesse con l'importazione di beni **il cui valore è compreso nella base imponibile (...)**”. La norma, in proposito, richiama l'art. 86, par. 1, lett. b), della stessa Direttiva, che fa riferimento esclusivamente alle “**spese accessorie** quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta” (si ricorda che la Commissione europea, con memo 20 novembre 2013, n. 13/1005, ha richiesto all'Italia di riesaminare la disciplina delle spese accessorie riguardanti i beni oggetto di importazione).

Tale norma, non richiamando espressamente le lavorazioni, parrebbe non giustificare la detassazione, in sede di autofatturazione, della prestazione resa dal terzista estero se i beni lavorati sono stati assoggettati all'IVA all'importazione sul loro “valore pieno”.

L'effetto distorsivo, cioè la **doppia tassazione della lavorazione**, può essere tuttavia evitato – in caso sia di temporanea esportazione che di esportazione definitiva – ricorrendo alle indicazioni fornite dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37 (§ 5.1), ossia distinguendo a seconda che l'autofattura sia emessa **anteriormente o successivamente** alla reimportazione; sul punto, è dato osservare che il riferimento, da parte della circolare,

all'integrazione della fattura ricevuta dall'operatore italiano è "irrilevante" siccome il *reverse charge* sulla lavorazione resa dal terzista stabilito al di fuori della UE si effettua con la procedura di autofatturazione.

In buona sostanza, la dogana non applicherà l'IVA all'importazione solo se l'impresa nazionale **dimostra** di avere già assoggettato ad imposta la lavorazione.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Exit tax e ultimo periodo di residenza

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio ha previsto che il contribuente che intenda **rateizzare** la **plusvalenza** deve presentare all'Ufficio territorialmente competente una apposita comunicazione entro il termine del **saldo** delle **imposte** sui redditi relative all'ultimo periodo di residenza in Italia.

L'espressione "apposita" fa già presagire la possibile uscita di un **modellino di comunicazione** magari approvato con un ulteriore provvedimento del Direttore dell'**Agenzia** delle Entrate previsti dall'art. 1 comma 9 del D.M. 2 luglio 2014.

Strettamente connessa è anche l'indicazione contenuta nell'art. 1 comma 3 del decreto secondo cui le **imposte** sui redditi relative alla **plusvalenza** sono determinate in via **definitiva** alla fine dell'**ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia** o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento.

Si deve ricordare come la normativa italiana leggi la residenza di una società alla sussistenza alternativa di uno dei **tre requisiti** indicati nel comma 3 dell'art. 73 del Tuir ossia la **sede legale**, la sede dell'**amministrazione** o l'ubicazione dell'**oggetto** dell'attività.

La questione apre lo spinoso tema dell'**attrazione** in Italia della **residenza** per via dell'**amministrazione** della società o della presenza in Italia dell'oggetto dell'attività.

Potrebbe, infatti, accadere che una società trasferisca la sede all'estero ma che continui ad essere considerata ancora **fiscalmente residente in Italia** in quanto l'amministratore non si trasferisce all'estero e continua a gestirla qui da noi.

Il punto 4.1 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia prevede che il **pagamento** della **prima rata** vada eseguito entro il termine di **versamento** del **saldo** delle **imposte** sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, mentre gli altri pagamenti unitamente ai relativi interessi, sono versati negli **anni successivi** entro il medesimo termine.

Diventa quindi fondamentale individuare **l'ultimo periodo di residenza** fiscale in **Italia** tenendo conto che l'art. 2 del D.M. 2.7.2014 prevede che si debba tener conto del **disposto convenzionale**. La questione verrà approfondita in un successivo intervento. In questa sede ci limitiamo ad affrontare il **caso lineare** del soggetto che trasporta una impresa o una società

all'estero senza conservare in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto delle attività.

In sostanza, il pagamento della **prima rata** va di pari passo con l'obbligo di inviare all'Amministrazione Finanziaria quell'apposita **comunicazione** di cui si diceva all'inizio.

Supponiamo che una **srl** trasferisca la propria **sede all'estero** in questi giorni. La stessa risulterà fiscalmente **residente in Italia per tutto il 2014** in quanto per la maggiore parte del periodo di imposta la stessa ha avuto sede in Italia. La **comunicazione** ed il **pagamento** della prima rata, pertanto, avverrà entro il termine di pagamento delle imposte ossia a **giugno 2015**.

Più complesso è invece il caso in cui una società trasferisca la sede all'estero a **maggio 2014**. In questo caso la stessa risulterà **residente in Italia fino al 2013** per cui il pagamento delle imposte e la comunicazione dovrebbero avvenire a ridosso del trasferimento, ossia appena un **mese dopo**.

Al di là delle banali considerazioni secondo cui la comunicazione potrebbe avvenire prima visto che il trasferimento all'estero risulterà per certo una **scelta meditata** nel tempo, per il pagamento si potrebbe utilizzare la scadenza del **16 luglio** oppure pagare con un leggero ritardo usufruendo del **ravvedimento operoso**.

Una soluzione alternativa potrebbe consistere nella **chiusura anticipata dell'esercizio**. In questo modo l'ultimo periodo di residenza in Italia non risulterebbe più il 2013 ma i primi mesi del 2014 consentendo il pagamento delle imposte il **sesto mese successivo** alla chiusura.

ENTI NON COMMERCIALI

Brevi considerazioni sul disegno di legge delega sul terzo settore

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Il Consiglio dei Ministri del 10 luglio, sia pure in ritardo rispetto alle promesse, ha licenziato il testo del **disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore**. Non è ancora in circolazione il testo ufficiale e, pertanto, sussistono alcune incertezze ancora irrisolte. La prima, palese, riguarda il **termine** attribuito al Governo per emanare i previsti decreti delegati. Nelle prime bozze del provvedimento, circolate in via uffiosa, era infatti previsto il termine di sei mesi per attuare la riforma. La nota ufficiale di Palazzo Chigi, diffusa a margine del Consiglio dei Ministri del 10 luglio che ha approvato in via definitiva il testo del disegno di legge fa invece sapere che la scadenza sarà di **12 mesi**. Che dovranno comunque essere contati da quando la legge entrerà in vigore. L'orizzonte temporale si allunga, quindi. Né potrebbe essere altrimenti, vista la corposità degli interventi previsti nel disegno di legge.

La maggiore difficoltà sarà quella di effettuare un “riordino” ed una “revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore” che potrebbe voler dire unificare in un **unico corpus normativo** le innumerevoli disposizioni che sovraintendono la disciplina degli “enti non profit” non solo negli aspetti fiscali ma anche in quelli civilistici e amministrativi. La difficoltà, in questo senso, sta sicuramente nel fatto che i diversi organismi che operano nel Terzo settore e che sono regolati spesso da disposizioni ad hoc hanno a volte caratteristiche molto diverse tra loro ed è quindi inevitabile che all'interno della stessa categoria di soggetti (intesi come quelli “non orientati al profitto” il che li distingue dal concetto civilistico di società) ci siano fattispecie diversissime. La distinzione potrebbe essere fatta, ad esempio, sulla base della **natura dei soggetti** a cui si rivolge l'attività degli enti: si va dai soci per gli enti associativi, anche di promozione sociale (caratterizzati, come le cooperative, da un principio mutualistico necessariamente autoreferenziale), ai soggetti svantaggiati per le Onlus e le organizzazioni di volontariato (sorrette da regole di solidarietà sociale) agli interessi della collettività per soggetti di altro tipo (enti lirici, enti ecclesiastici, partiti politici ecc.). Sarà quindi estremamente oneroso (in termini di tempo, per carità, meglio non parlare di coperture in questa sede...) e complicato ricondurre tutti questi soggetti ad un'unità di genere. Per non parlare poi della auspicata possibilità di costituire un unico **registro degli operatori del Terzo settore**. Basti ricordare che l'iscrizione al registro per le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e Onlus ha effetto costitutivo, per le sportive, dichiarativo, registri tenuti da tre enti diversi (Regioni, e per esse le Province, Direzioni regionali delle entrate e Coni)

Certo, l'esigenza di porre in essere una semplificazione è molto forte – considerato il

proliferare di normative speciali che dal dopoguerra ad oggi ha caratterizzato il settore – ma il rischio è che ci si scontri con una difficoltà operativa insormontabile, considerato che si dovrà porre contestualmente mano anche ad una rivoluzione copernicana in tema di controlli.

Certo, commentare è facile mentre molto più difficile sarà realizzare concretamente i propositi annunciati. Tra questi ci sembra evidente quello di favorire **forme di finanziamento** e di sostegno agli organismi non orientati al profitto. Sotto questo profilo si deve leggere, ad esempio, l'intervento volto a rassicurare sulla stabilizzazione del cinque per mille (ma non c'era già un provvedimento – la L. n. 23/2914 – che si doveva occupare di questo?) o la proposta di semplificazione del regime fiscale delle erogazioni liberali (che quest'anno rischiavano per la verità un drastico taglio ad opera della legge di stabilità 2014) o l'intenzione di introdurre un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente (ma quanto costerà?).

L'aspetto che desta qualche perplessità è però l'intenzione di consentire alle imprese sociali la possibilità di accedere a forme di **raccolta di “capitali di rischio”**. Tale aspetto è ribadito anche in altre parti del provvedimento dove si auspica, sempre per le imprese sociali, “la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati”. Questa apertura, lo diciamo sinceramente, non è condivisibile e rischia di creare molta confusione. Mentre infatti, siamo ormai abituati all'idea che un organismo appartenente al Terzo settore possa svolgere attività d'impresa anche in via principale (si pensi alle case di cura gestite dal Fondazioni, o alle Onlus che fanno attività di formazione) non si può cedere all'idea che questi organismi possano distribuire utili. In tal caso verrebbe a mancare il presupposto costitutivo degli organismi stessi (non profit oriented, non orientati al profitto, alla distribuzione di utili) che non avrebbero più elementi di distinzione con altri operatori commerciali (e non sarebbero quindi più meritevoli di tutela). Oltre a ciò dire che “per un po” (in che limiti, poi?) si può remunerare il capitale di rischio sembra una rilevante incongruenza giuridica.

Il disegno di legge si segnala però anche per aspetti positivi. Tra questi, un posto importante merita sicuramente l'intenzione di riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della **personalità giuridica** che, allo stato attuale, risulta ancora troppo dipendente dai “voleri” dei singoli uffici regionali o delle Prefetture deputati a questi incarichi. E tutto questo considerato che per la costituzione di società di capitali basta, a volte, molto meno di quanto non sia richiesto per attribuire personalità giuridica ad un'associazione.

Certamente sarà necessario tornare su questo tema non appena sarà reso disponibile il testo definitivo del provvedimento.

CASI CONTROVERSI

Quadro Rw: chi sono i contitolari?

di Giovanni Valcarenghi

Rush finale per le **dichiarazioni** dei redditi; rimangono da risolvere, oltre alle posizioni “incagliate”, anche quelle relative al **completamento di dati di natura descrittiva** che si sono in precedenza omessi. Al riguardo, spesso viene domandato come debba essere compilata la sezione del **quadro RW** dedicata alla **segnalazione del codice fiscale** dei soggetti che, per brevità, definiamo **contitolari**.

Ci riferiamo, in particolare, alle **colonne 21 e 22 del prospetto**, in relazione alle quali le istruzioni si limitano alla seguente precisazione: *inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi.*

L'affermazione è al quanto **ampia** e, a nostro parere, è **priva di una locazione finale** che dovrebbe avere il seguente tenore “... *in relazione al medesimo bene o attività*”. Comunque sia, molto spesso, la tematica **genera il seguente interrogativo** in capo ai soggetti detentori di quote di **partecipazione in società estere**: devo per caso indicare anche il **codice fiscale degli altri soci**?

Anticipiamo subito che la **risposta corretta**, a nostro giudizio, è **negativa**, per il semplice fatto che:

1. lo scopo della norma appare chiaramente quello
di “legare” il monitoraggio di
soggetti tra loro
coinvolti sul medesimo bene o attività finanziaria, circostanza che non si rinviene nel caso rappresentato;

2. il
socio potrebbe anche del tutto
ignorare l'identità degli altri componenti la compagine societaria, e non pare certo obbligato ad indagare per la compilazione del quadro RW.

Per **corrobore la soluzione**, ci paiono indicative alcune **affermazioni** contenute nelle

istruzioni per la compilazione che, di fatto, riprendono concetti già esposti nella [**circolare 38/E/2013**](#) dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, rintracciamo utili spunti dalle seguenti indicazioni:

- *se le attività finanziarie o patrimoniali sono in **comunione o cointestate**, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario ...; quindi significa che certamente va indicato il codice fiscale degli altri soggetti che compongono la comunione (ad esempio più eredi) o condividono l'intestazione o la disponibilità giuridica (ad esempio il coniuge in regime patrimoniale di comunione);*
- *qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera. Anche in questo caso nessun problema, in quanto i dati sono noti;*
- *sono tenuti agli obblighi di monitoraggio...anche coloro che...hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. È il caso del soggetto con delega di firma sul conto estero (ad altri soggetti intestato), con esclusione della mera "delega ad operare" per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società.*

Come si ha modo di evincere dalla elencazione di cui sopra, le ipotesi di obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti "limitrofi" è **sempre collegato a casistiche** nelle quali **il dichiarante** è perfettamente a **conoscenza dei dati degli altri soggetti**, vuoi perché il suo diritto si è creato contestualmente a quello degli altri, vuoi perché è stato lui stesso ad attribuire la disponibilità di disposizione sull'attività estera.

Nel caso delle **quote societarie**, invece, **tal situazione non sussiste**, tranne nel caso di formale cointestazione della quota stessa o comunione legale tra coniugi, casistica che non si verifica in modo frequente all'atto pratico.

Quindi, possiamo ribadire con ragionevole certezza che, ove il **sig. Rossi** sia socio al 20% di una **società straniera non dovrà** in alcun modo **evidenziare il codice fiscale degli altri soci**; diversamente, ove il medesimo sig. Rossi abbia acquistato la stessa quota del 20% in comproprietà con il fratello, dovrà indicare il codice fiscale di quest'ultimo soggetto (e viceversa).

Inoltre, vale la pena di svolgere una ultima considerazione: se i **soggetti direttamente coinvolti non fossero italiani**, l'obbligo di indicazione del dato sussiste comunque? Anche in questo caso ci sentiamo di **dare una risposta negativa**, per il semplice fatto che il soggetto straniero potrebbe non disporre tecnicamente di un codice fiscale e, per di più, non si vede quale sia l'interesse del fisco italiano a conoscere la posizione di un soggetto straniero.

Un ultimo monito di **"fratellanza professionale"**: chiunque indichi il codice fiscale di un soggetto terzo nel quadro RW abbia l'accortezza (se non gestisce la dichiarazione anche dell'altro contribuente) di far giungere una segnalazione dell'avvenuta esposizione del codice

fiscale. Uomo avvisato ...

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

Settimana erratica per i mercati mondiali

Performance moderatamente positiva per la borsa americana, con il movimento derivante da una reporting season al momento migliore delle attese in parte contenuto dalle tensioni geopolitiche derivanti dal conflitto nella Striscia di Gaza e dall'escalation in Ucraina culminata con l'abbattimento del Jet della Malesian Air Lines. La settimana ha visto anche la pubblicazione di numeri sicuramente inferiori alle attese per quanto riguarda il Real Estate, con Housing Starts e Building Permits che hanno deluso le aspettative degli analisti, anche se si tratta di un dato piuttosto volatile. Molto buono invece l'indice pubblicato dalla FED di Philadelphia.

S&P -0.33%, Dow +0.36%, Nasdaq -0.05%.

L' **Asia** si è dimostrata l'area contraddistinta dalla dinamica migliore, soprattutto grazie al buon Newsflow proveniente dalla Cina, in una settimana che ha visto pochissimi riferimenti di carattere societario.

Nikkei +0.34%, HK +0.71%, Shanghai +0.46%, Sensex -0.01%, ASX +0.82%.

I **mercati azionari europei** hanno indubbiamente subito il flusso di notizie provenienti dal Portogallo, e la volatilità è tornata al centro della scena, con gli indici che hanno oscillato in modo deciso, crollando sulla news del mancato pagamento di una cedola di una società del gruppo per poi accelerare violentemente dopo le rassicurazioni in merito alla solvibilità del Banco de Espírito Santo da parte del Primo Ministro. In termini di Reporting Season sono stati pubblicati solo un paio di trimestrali che al momento sembrano leggermente sotto le attese, come quelle di Novartis e di SAP.

MSCI +0.87%, EuroStoxx50 +0.23%, FtseMib +0.56%.

Il **Dollaro** si è rafforzato fino a 1.35 con gli investitori che cominciano a riflettere e ad elaborare le informazioni provenienti dalla FED per cercare di capire quale potrà essere la data in cui i tassi di interesse cominceranno a salire.

Reporting Season in pieno svolgimento in America

C'era attesa negli USA per la testimonianza davanti al congresso di Janet Yellen che ha ribadito che il mercato del lavoro non è particolarmente brillante e che questa è una situazione che va gestita con tassi più bassi dei livelli normali anche dopo il raggiungimento dei livelli auspicati sia in termini di disoccupazione sia in termini di inflazione.

Il Governatore della FED ha anche voluto sottolineare che, nella generale dinamica dei mercati alcuni segmenti, come quelli relativi ai Social Media ed al Biotech sembrano aver raggiunto valutazioni non proprio coincidenti con la realtà.

Indubbiamente la Reporting Season è stata il catalizzatore dell'attenzione degli investitori, in una settimana che come da tradizione ha visto pubblicate le trimestrali delle grandi banche americane. Il motivo di fondo che ha contraddistinto i report dei principali istituti di credito negli Stati Uniti è stata una sostanziale tendenza alla presentazione di utili per azione migliori delle aspettative. In particolare è stato il dato relativo alla contribuzione al risultato finale del trading nel comparto obbligazionario che, sia per **JPM Chase**, sia per **CitiGroup**, **Morgan Stanley** ma soprattutto per **Goldman Sachs**, è risultato si in calo, ma meno di quanto previsto dagli analisti. Anche i numeri di **Bank of America**, al netto del settlement del contenzioso che la banca guidata da Brian Moynihan aveva con American International Group, sono risultati essere migliori delle previsioni.

Per i comparti non legati all'attività bancaria, **Johnson & Johnson** non solo ha riportato meglio delle aspettative, grazie al brillante progresso del fatturato per il prodotto dedicato alla cura dell'epatite C ma ha anche rivisto al rialzo i risultati FY 2014 anche se gli analisti temono che il successo del prodotto in esame non sarà duraturo a causa di molecole concorrenti presto in arrivo sul mercato. La trimestrale di **Intel** ha stupito, non solo per gli EPS migliori del previsto ma anche per le previsioni di un mercato dei Personal Computer, in crescita per la prima volta dopo anni di deterioramento, dovuto al cambio delle preferenze dei consumatori, maggiormente attratti da Smartphones e Tablet. A questo proposito i risultati di **Google** sono migliori delle attese ma gli analisti sono preoccupati del fatto che la pubblicità, su smartphone sia meno incisiva rispetto alla tradizionale delivery su PC e il trend possa a lungo andare incidere negativamente sui risultati della società fondata da Brin e Page.

In Inghilterra è in atto il **salone di Farnborough**, classicamente la vetrina più importante per gli operatori dell'aviazione e della difesa ed è stato molto interessante seguire l'evoluzione degli ordinativi per Airbus e **Boeing**, che hanno assunto la forma di un autentico "contest" giornaliero per i due leader dell'aviazione civile. In termini di rilevazioni macro sembrano moderatamente positive sia le vendite al dettaglio, sia l'Empire Manufacturing.

In **Asia** Bank of Japan ha mantenuto stabile la propria politica monetaria, senza modificare gli stimoli in essere, con l'incremento annuo della base monetaria sempre ad un livello compreso tra 60 e 70 Trillion Yen e anche Reserve Bank of Australia si aspetta un periodo di stabilità sui tassi, In Cina vi era attesa per la pubblicazione del livello degli investimenti esteri e per il lending, dati che sono risultati migliori delle aspettative. La settimana ha anche visto la pubblicazione del GDP cinese, risultato in linea con le aspettative di governo raggiungendo

l'ormai fatidico target del 7.5%. Il dato è stato accompagnato da una rilevazione pari a +12% delle vendite al dettaglio anno su anno e da un +9.8% per quanto riguarda la produzione industriale.

In termini aziendali si è assistito ad una settimana molto povera di comunicazioni: spicca il report di **Taiwan Semiconductors** che si aspetta un'inasprirsi della concorrenza nei prossimi trimestri.

In **Europa** i mercati hanno soprattutto sofferto a causa di Banco de Espírito Santo; i problemi di pagamento cedole e rimborso di carta commerciale di alcune consociate del secondo istituto bancario del Portogallo riportano all'attenzione degli operatori il timore che il contagio possa espandersi dai titoli bancari lusitani ai bond governativi e, infine, ai titoli di stato dei paesi dell'Eurozona, con specifici timori per i mercati periferici, anche se il Primo Ministro portoghese ha imposto al management di Banco Espírito Santo di "negoziare al più presto con i creditori" garantendo che al momento una procedura di Bail-Out è fuori discussione. Inoltre l'Eurozona sembra essere attraversata da una corrente di nervosismo che si basa sia sulla pubblicazione di una serie di dati più deboli delle attese che, come il settimo calo consecutivo dell'indice Zew (sceso a luglio a 27.1 punti vs. aspettativa a 28.2 punti), sembrano minare il momentum relativo alla ripresa economica, sia sulla percezione che il generale programma di riforme impostato da molti paesi sembra procedere con la tipica difficoltà di quando è necessario passare all'attuazione pratica di importanti costruzioni teoriche. Dal punto di vista Corporate le news più intressanti sono arrivate dall'Italia, con Gtech che ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione della società Usa International Game Technologies del valore di 4,7 miliardi di dollari, da corrispondere in contanti e azioni. AgustaWestland si è aggiudicata dal ministero della Difesa del Regno Unito il contratto per l'integrazione del missile Future Anti-Surface Guided Weapon (Fasgw) sui 28 elicotteri AW159 della Marina Militare britannica. La Reporting Season Europea ha visto sia SAP sia Novartis pubblicare due trimestrali inferiori alle attese degli analisti.

Settimana molto densa di appuntamenti societari

La prossima settimana vedrà la pubblicazione del CPI Index, delle Existing e delle New Home Sales e degli Ordini di Beni Durevoli.

Riporteranno negli Stati Uniti Halliburton, Texas Instruments, Coca Cola, Mc Donald's, Verizno, Apple, Microsoft, Electronic Arts, Juniper, Boeing, Pepsi, AT&T, Facebook, Ford, GM, Caterpillar, Amazon, Starbucks, 3M e Xerox.

In Europa invece sono attese le trimestrali di Philips, Daimler, Iberdrola, Basf, Unilever, Repsol, LVMH e Danone.


FINESTRA SUI MERCATI

7/18/2014

Cambi			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/13 FX
EUR Vs USD	7/18/2014	1.352	-0.02%	-0.62%	-0.53%	-1.60%	1.374
EUR Vs Yen	7/18/2014	137.030	+0.13%	-0.63%	-1.12%	-5.62%	144.730
EUR Vs GBP	7/18/2014	0.791	-0.04%	-0.56%	-1.18%	-5.00%	0.830
EUR Vs CHF	7/18/2014	1.214	+0.02%	+0.09%	-0.31%	-1.10%	1.227
EUR Vs CAD	7/18/2014	1.453	-0.20%	-0.53%	-1.40%	-0.49%	1.460

Commodities			Performance %				
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
Crude Oil WTI	USD	7/18/2014	104	+0.39%	+2.74%	-2.25%	+5.25% +7.19%
Gold f/Oz	USD	7/18/2014	1.312	-0.56%	-1.99%	+2.68%	+8.81% -28.04%
CRB Commodity	USD	7/17/2014	298	+0.38%	-0.59%	-3.71%	+6.34% -5.03%
London Metal	USD	7/17/2014	3.265	+0.06%	-0.32%	+5.04%	+3.33% -8.55%
Vix	USD	7/17/2014	14.5	+32.18%	+15.49%	+37.04%	+5.98% -23.86%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	17-lug-14	11-lug-14	6-gio-14	31-dic-13	31-dic-12	
2y germania	EUR	7/18/2014	0.024	0.02	0.02	0.06	0.21	-0.02
5y germania	EUR	7/18/2014	0.298	0.29	0.31	0.38	0.92	0.30
10y germania	EUR	7/18/2014	1.151	1.15	1.20	1.35	1.93	1.32
2y italia	EUR	7/18/2014	0.496	0.496	0.554	0.531	1.257	1.987
Spread Vs Germania			47	48	54	48	104	200
5y italia	EUR	7/18/2014	1.305	1.299	1.394	1.357	2.730	3.308
Spread Vs Germania			101	101	109	98	181	301
10y italia	EUR	7/18/2014	2.789	2.788	2.888	2.759	4.125	4.497
Spread Vs Germania			164	164	169	141	220	318
2y usa	USD	7/18/2014	0.462	0.44	0.45	0.40	0.38	0.25
5y usa	USD	7/18/2014	1.645	1.62	1.64	1.64	1.74	0.72
10y usa	USD	7/18/2014	2.478	2.45	2.52	2.59	3.03	1.76
EURIBOR			17-lug-14	11-lug-14	6-gio-14	31-dic-13	31-dic-12	
Euribor 1 mese	EUR	7/16/2014	0.091	0.25	0.09	0.20	0.22	0.11
Euribor 3 mesi	EUR	7/16/2014	0.201	0.33	0.20	0.27	0.29	0.19
Euribor 6 mesi	EUR	7/16/2014	0.304	0.43	0.31	0.36	0.39	0.32
Euribor 12 mesi	EUR	7/16/2014	0.486	0.60	0.49	0.53	0.56	0.54



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore